a Deloitte business

Numero 8
Maggio 2023

# Tax & Legal News

## FOCUS:
## La scissione mendiante scorporo

## SCADENZE FISCALI

## FOCUS

La scissione mediante scorporo

## NEWS

### BILANCIO

Il principio OIC 34 sui ricavi è definitivo

### IMPOSTE DIRETTE

La mancata conversione delle obbligazioni convertibili genera effetti su interessi passivi e ACE
Non sono deducibili le svalutazioni dei beni valutati a costi specifici
L'avvicinamento dei valori fiscali e civilistici nella delega fiscale
I chiarimenti di Assonime in tema di veicoli esteri di investimento e stabile organizzazione

### IMPOSTE INDIRETTE

L'IVA si detrae anche in caso di mancato avvio dell'attività di impresa

### ACCERTAMENTO

Regime premiale ISA: il provvedimento per l'anno 2022

# SCADENZE FISCALI

## 16 MAGGIO

### Soggetti IVA

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

### Sostituti di imposta

Versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

# FOCUS

## La scissione mediante scorporo

Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile, in materia di scissioni, è entrato in vigore dal 22 marzo: il DLgs. 2 marzo 2023 n. 19, che prevede la modifica, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo.

Il testo della nuova norma introdotta nel codice, rubricata "scissione mediante scorporo" è il seguente: *"Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo."*

Debutta quindi una nuova possibilità di operazione straordinaria, finalizzata all'allungamento delle catene partecipative senza passare da operazioni di conferimento; ne riassumiamo le caratteristiche e le possibilità di utilizzo.

### Lo scorporo

Mediante la nuova operazione, di fatto la società interessata scinde beni in una beneficiaria della quale si trova a possedere interamente il capitale, anziché assegnare le partecipazioni ai soci della società scissa.

La norma introduce solo un vincolo: la società beneficiaria (o le società beneficiarie in caso di più soggetti interessati) devono essere di nuova costituzione.

In sostanza, visto che la scissa finisce per detenere l'intero capitale della o delle beneficiarie, si può facilmente assimilare questa operazione a quella di conferimento in una società di nuova costituzione.

In effetti, il risultato che si ottiene è assolutamente identico, almeno dal punto di vista civilistico. Vedremo in seguito che ci sono però differenze importanti a livello fiscale.

Dalle considerazioni che abbiamo svolto deriva quindi che se si vogliono "spostare" asset in una società partecipata le strade alternative, sempre per quanto riguarda l'aspetto giuridico e prescindendo dalla variabile fiscale, sono:

- il conferimento, se la società destinataria è già esistente;
- il conferimento oppure la scissione con scorporo regolata dal nuovo articolo 2506.1 se la o le beneficiarie sono società di nuova costituzione.

### La creazione di sub holding o di immobiliari

La nuova norma consente in modo semplice l'allungamento delle catene partecipative: se la società che viene scissa è una holding, infatti, la scissione – scorporo finisce per diventare un passaggio rapido per creare una o più sub holding, ad esempio scindendo a favore di ciascuna di esse le partecipazioni in società che operano nello stesso settore oppure in settori analoghi.

In modo analogo, oggetto dell'operazione potrebbero essere asset immobiliari posseduti dalla scissa, che vengono così attribuiti ad una beneficiaria che diventa l'immobiliare del gruppo. Sembrerebbe anche possibile, se gli immobili sono sparsi in più società, ricorrere a questa tipologia di operazione nel caso di una scissione multipla simultanea avente come beneficiaria un'unica società beneficiaria di nuova costituzione.

## I profili fiscali

La vera variabile chiave che definisce l'importanza di questo nuovo strumento è quella fiscale, strettamente collegata all'oggetto della scissione.

Dobbiamo fare a questo proposito un confronto parallelo con l'operazione di conferimento, visto che porta allo stesso identico risultato in termini di costruzione societaria.

Se oggetto dell'operazione è una azienda, l'operazione è neutrale dal punto di vista fiscale sia che avvenga come conferimento (articolo 176 del tuir) sia che avvenga come scissione (articolo 173 del tuir).

Alla stessa conclusione si può giungere se la scissione riguarda partecipazioni di controllo o di collegamento, o anche partecipazioni di maggioranza qualificata: sono tutte ipotesi in cui anche il conferimento potrebbe essere senza differenze positive imponibili grazie alla neutralità indotta prevista dagli articoli 175 e 177 (comi 2 e 2 bis) del Tuir, anche se con il conferimento non si trasferiscono le posizioni soggettive sui beni conferiti come invece avviene nel caso di scissione.

Se però l'oggetto è costituito da beni immobili, si passa da una operazione fiscalmente rilevante (il conferimento, che rappresenta una operazione realizzativa al valore normale determinato secondo l'articolo 9 del Tuir) ad un'operazione neutra come la scissione.

Peraltro, va osservato che la scissione – scorporo rappresenta sicuramente una soluzione a questo problema, anche se in passato è stata "validata", a livello interpretativo, la soluzione della scissione ordinaria" in cui la beneficiaria è una società partecipata dalla scindenda (si vedano le risposte agli interpelli n. 139 del 27 dicembre 2018 e n. 53 del 13 febbraio 2019).

Questa ultima ipotesi, ammessa dalla dottrina civilistica e giudicata come non elusiva nelle risposte agli interpelli che abbiamo citato, era consentita anche nel caso di beneficiarie preesistenti, a differenza del percorso ipotizzato dal nuovo articolo 2506.1 del codice civile.

## Il raccordo con la normativa anti abuso

In relazione a questo delicato aspetto, ricordiamo che anche la nuova tipologia di operazione potrebbe prestare il fianco a valutazioni di abuso del diritto. Si pensi al caso scolastico in cui venga scisso a favore della beneficiaria controllata un immobile destinato alla vendita e si proceda successivamente alla cessione delle quote della beneficiaria (che in tal modo risulta, secondo i termini spesso adottati dall'Agenzia delle Entrate, un mero veicolo contenitore). Questa ipotesi, in linea di principio e in presenza di plusvalenze sull'immobile, non dovrebbe portare benefici al cedente per effetto della contemporanea assenza della pex sulla cessione della partecipazione e del disallineamento tra valore e costo fiscalmente riconosciuto del bene della società oggetto di cessione che dovrebbe incidere sul prezzo della stessa; viceversa, nel caso di minusvalenze implicite sono da valutare con maggiore attenzione eventuali profili abusivi. In ogni caso in operazioni di questo tipo si dovrebbe considerare anche la variabile delle imposte indirette.

Completiamo l'analisi prendendo in considerazione anche un ultimo aspetto: la scissione – scorporo può avere ad oggetto quote di partecipazione di minoranza prive dei requisiti per beneficiare del regime di realizzo controllato previsto dagli articoli 175 e 177 del Tuir. Prima del varo delle nuove disposizioni, si poteva pensare ad una concatenazione di scissione proporzionale delle partecipazioni non qualificate in una beneficiaria le cui quote venivano poi conferite nella scissa. Il percorso era chiaramente valutabile come un aggiramento dell'articolo 177 comma 2 bis. Ora, essendo possibile lo stesso risultato con una operazione diretta, i profili di abuso potrebbero essere valutati in modo più favorevole ai contribuenti. Sul punto, sarà opportuno attendere chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

# NEWS

## BILANCIO

### Il principio OIC 34 sui ricavi è definitivo

Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, e interessa i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

Il principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e a tutte le transazioni che comportano l'iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.

Fanno eccezione i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione, che seguono le disposizioni dell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione". Sono inoltre esclusi i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.

*Organismo italiano di contabilità, principio 34 – ricavi*

## IMPOSTE DIRETTE

### La mancata conversione delle obbligazioni convertibili genera effetti su interessi passivi e ACE

L'Agenzia ha espresso il proprio parere su alcuni effetti della tassazione nel periodo d'imposta della ''riserva di conversione obbligazioni'' girocontata ad altra riserva disponibile in conseguenza del mancato esercizio del diritto di conversione da parte dei sottoscrittori.

L'importo tassato della riserva di conversione assume la classificazione fiscale di provento assimilato agli interessi attivi, confluendo quindi nel plafond di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 96 del TUIR nel periodo di imposta in cui si rileva la mancata conversione.

Con riferimento al dubbio interpretativo relativo alla possibilità di considerare l'importo della riserva di conversione tassata tra gli elementi positivi della variazione del capitale proprio ai fini ACE, l'Agenzia, assumendo che la ''riserva utili a nuovo - ex riserva di conversione prestito obbligazionario convertibile'' costituisca dopo la mancata conversione, sotto il profilo civilistico-contabile, una riserva di utili ''disponibile'', conclude che la stessa assume rilevanza ai fini della determinazione del beneficio ACE. In particolare, se mantenuta in bilancio negli esercizi successivi alla mancata conversione, la riserva rappresenta una variazione in aumento del capitale proprio connessa a ''utili'' portati a nuovo. Nel caso di specie, essendo il provento finanziario emerso nell'esercizio 2021, l'incremento di capitale proprio è rilevante nel periodo d'imposta successivo (2022).

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 21.4.2023 n. 303*

### Non sono deducibili le svalutazioni dei beni valutati a costi specifici

La Sentenza 21.4.2023 n. 10773 della Cassazione conferma che la svalutazione del magazzino valutato a costi specifici non è fiscalmente deducibile. Questa conclusione, che nel caso specifico riguarda beni immobili, è in linea con il tenore letterale dell'articolo 92 del Tuir, che infatti viene così analizzato dalla pronuncia:

*"- avuto riguardo unicamente ai beni raggruppabili in categorie omogenee, il comma 5 consente bensì "anche" la valutazione al valore normale, nondimeno, non già in generale, ma soltanto se essa sia inferiore a quello risultante dall'applicazione dei metodi di cui ai commi da 2 a 4 (sostanzialmente: LIFO, FIFO e media ponderata);*

*- avuto riguardo ai beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee, valgono esclusivamente i criteri dei costi specifici o dell'art. 93 TUIR, senza cioè alternative, non testualmente previste, in specie in favore dell'applicazione del criterio, oltretutto in sé speciale per gli stessi beni raggruppabili in categorie omogenee, della valutazione al valore normale."*

I Giudici hanno anche preso in considerazione la dottrina di orientamento diverso (segnatamente la Norma di comportamento 28.6.2007 n. 168 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, giudicandola però non conforme alla corretta applicazione dell'articolo 92 del Tuir.

*Cassazione, Sentenza 21.4.2023 n. 10773*

## L'avvicinamento dei valori fiscali e civilistici nella delega fiscale

La Commissione di studio imposte dirette del CNDCEC ha elaborato un documento di analisi sul tema della annunciata riforma fiscale, in particolare per quanto riguarda l'avvicinamento della normativa fiscale della determinazione del reddito di impresa a quella civilistica del bilancio di esercizio.

Ricordiamo preliminarmente che il disegno di legge delega fiscale, all'articolo 9, prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della Delega, di *"semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi (…) attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale allineamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati".*

In sostanza, è prevista una opera di semplificazione dell'IRES, mediante la riduzione del numero delle variazioni fiscali, che si tradurrebbe non solo in minori oneri per le imprese ma anche in benefici per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Scopo dell'analisi implementata nel documento è quello di individuare, nella prima parte, alcune previsioni – recate essenzialmente dal TUIR – che potrebbero essere modificate o abrogate con l'obiettivo di una derivazione più immediata del reddito imponibile dall'utile lordo di bilancio e di una attenuazione o eliminazione delle divergenze tra valori fiscali e valori contabili.

Nella seconda parte, invece, viene proposto un intervento finalizzato a razionalizzare e coordinare le diverse disposizioni previste dall'attuale ordinamento in materia di riallineamento/affrancamento delle divergenze contabili e fiscali.

*CNDCEC - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca 19.4.2023 - La riduzione del doppio binario civilistico - fiscale nell'attuazione della delega fiscale*

## I chiarimenti di Assonime in tema di veicoli esteri di investimento e stabile organizzazione

La legge di bilancio 2023 ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 162 del TUIR in materia di stabile organizzazione e veicoli di investimento non residenti, delineando una sorta di regime domestico di Investment Management Exemption (c.d. IME).

Le nuove disposizioni delineano, nel loro insieme, un regime di protezione a difesa delle strutture estere di gestione collettiva del risparmio che - in ragione della loro specifica, ordinaria, operatività - sono facilmente esposte a particolari rischi di rilevanza fiscale: un vero e proprio safe harbour che intende ampliare, ove risultino verificati determinati requisiti, il livello di certezza giuridica, senza che questo comporti (ragionando a contrariis) di poter mettere in discussione la correttezza e l'affidabilità di eventuali strutture di investimento che, in tutto o in parte, non integrino quei medesimi requisiti.

Nella circolare 6 aprile 2023 n. 10 Assonime sottolinea la centralità - al fine di escludere la presenza in Italia di una stabile organizzazione personale - della reciproca relazione di indipendenza e autonomia (giuridica ed economica) tra veicolo estero di investimento e fund manager; vengono inoltre messe in risalto alcune differenze rispetto al modello di Investment Management Exemption del Regno Unito e le ragioni per cui le disposizioni domestiche di protezione si rendono applicabili ai fondi mobiliari e immobiliari, indipendentemente dalla natura degli asset class in cui investono.

Vengono infine affrontati alcuni aspetti critici relativi ai requisiti di indipendenza del fund manager, con particolare riferimento alla disposizione che prevede che esso non possa ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, suggerendo una interpretazione che, nel rispetto del dato letterale della norma, non sia di ostacolo alla fisiologica operatività del settore e alle ordinarie modalità di cura degli investimenti.

*Assonime, Circolare 6 aprile 2023 n. 10*

# IMPOSTE INDIRETTE

## L'IVA si detrae anche in caso di mancato avvio dell'attività di impresa

La Cassazione, con l'Ordinanza 28.4.2023 n. 11213 ha ribadito che in tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività

I Giudici si basano anche sulla sentenza del 18.5.2021, causa C-248/20, della Corte di Giustizia UE, secondo la quale *"il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta. Ogni interpretazione diversa della direttiva IVA sarebbe contraria al principio di neutralità dell'IVA per quanto riguarda l'onere fiscale dell'impresa. Infatti, ciò potrebbe creare, all'atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta".*

*Cassazione, Ordinanza 28.4.2023 n. 11213*

# ACCERTAMENTO

## Regime premiale ISA: il provvedimento per l'anno 2022

Il Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2023 n. 140005 attua la disciplina contenuta nell'articolo 9-bis del decreto legge 50/17, che prevede uno specifico regime premiale per i contribuenti ai quali si applicano gli ISA, stabilendo le condizioni per l'applicazione dei benefici in relazione al periodo di imposta 2022.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2023;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2022.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

Questi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

Questi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

In materia di accertamento, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

I termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2022, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27.4.2023 n. 140005